

**È** entrata in vigore lo scorso 25 ottobre la legge 18 ottobre 2001 n. 383 intitolata "Primi interventi per il rilancio dell'economia" - c.d. Tremonti bis di cui di seguito pubblichiamo stralci degli artt. 1, 2 e 8.

Un provvedimento da tempo annunciato fra quelli dei "cento giorni" e finalizzato principalmente a far "emergere il sommerso" ovvero a consentire ad imprenditori che abbiano fatto ricorso a lavoro irregolare ad ammetterlo effettuando una apposita dichiarazione entro il 30 novembre 2001 (art. 1) e pagando una ridotta percentuale sul dovuto.

Pochi conoscono però che all'art. 2 di tale provvedimento, sono stati previsti ulteriori benefici per tali imprenditori "emergenti" anche in materia ambientale prevedendo la possibilità di applicare gli artt.20, 21 e 24 del D.Lgs.758/94.

Il regime previsto dagli artt.20, 21 e 24 del D.Lgs.758/94 citato dalla legge in oggetto prevede che l'organo di controllo obblighi l'impresa a una determinata condotta atta ad eliminare la contravvenzione accertata e che la stessa si conformi entro un termine congruo, ma prorogabile a richiesta.

La notizia di reato viene comunque inviata alla Procura della Repubblica.

L'organo di controllo accerta l'adempimento dell'obbligo impartito e ammette il contavventore a pagare in sede amministrativa una somma pari al quarto del massimo dell'ammenda stabilita per il reato commesso, che in tal modo si estingue e il Pubblico Ministero ne richiede l'archiviazione. Di tale procedura possono dunque avvalersi le imprese oggi sommerse che decideranno di emergere entro la data stabilita. Così anche le connesse sanzioni di carattere penale ed amministrativo non sussisteranno nel caso l'imprenditore non abbia danneggiato effettivamente l'ambiente, ma lo abbia solamente messo in pericolo o abbia commesso illeciti amministrativi.

## I CENTO GIORNI PER L'AMBIENTE

di Giovanni Rompianesi  
Servizio Controlli Ambientali  
Provincia di Modena

Si tratta in sintesi di una classica sanatoria: ad esempio chi non ha mai richiesto ed ottenuto l'autorizzazione agli scarichi idrici è considerato dalla legge vigente come "inesistente" e punito penalmente in modo gravoso; con la sanatoria in oggetto potrà cavarsela con il pagamento di una certa somma di denaro e l'assolvimento degli obblighi elusi.

Non vi è dubbio che una soluzione andasse trovata, ma in questo modo verranno privilegiati coloro che magari per anni hanno eluso la legge a danno di chi da tempo ha investito nelle proprie performance ambientali.

Fra l'altro la nuova disciplina introduce un pericoloso intreccio tra diverse disposizioni in campo edilizio-ambientale, lavoristico e sanzionatorio lasciando non poche incertezze sulla punibilità di chi ha danneggiato l'ambiente: è fin troppo scontato prevedere le lunghe disquisizioni che nasceranno al fine di correttamente interpretare la distinzione fra "mettere in pericolo" o "danneggiare" l'ambiente. Ad esempio è un dato di fatto che molte violazioni ambientali costituiscono più un pericolo che un danno ambientale (in particolare nel campo urbanistico ed edilizio).

Ma gli aspetti più discutibili e assai poco chiari riguardano:

1. il fatto che per i benefici non è espressamente indicato un termine di scadenza: chi farà la dichiarazione di emersione entro il 30 novem-

bre, fino a che data potrà godere del regime previsto dagli artt.20, 21 e 24 del D.Lgs.758/94? Potrà avvalersi della non punibilità in eterno?

2. il momento in cui i suddetti benefici entrano in gioco e gli obblighi di riportare a norma le materie ambientali: solo se e quando, analogamente a quanto stabilito per le norme sull'ambiente di lavoro, interviene il controllo ispettivo dell'ente competente?

3. la delega al Governo per istituire una sorta di ravvedimento operoso per le violazioni amministrative e per l'estinzione dei reati ambientali, attraverso l'emanazione entro aprile 2002 di Decreti Legislativi: ne potranno godere solo gli imprenditori "emergenti" o saranno estesi a tutte le imprese?

Segnaliamo una ulteriore innovazione: con l'art. 8 "soppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori" viene di fatto a cambiare l'Ente competente ad effettuare la vidimazione dei registri di carico scarico utilizzati dalle aziende per la gestione dei rifiuti: non è più compito dell'Ufficio del Registro, ma ci si dovrà rivolgere al Registro delle Imprese funzionante presso Camere di Commercio o ai Notai.

In alcuni casi però l'obbligo della bollatura e vidimazione sembra effettivamente decadere: si tratta del caso dei semplici produttori di rifiuti non pericolosi che abbiano utilizzato la possibilità, contemplata dal DM 148/98, di registrare il carico scarico dei rifiuti nei registri IVA, nelle scritture ausiliarie di magazzino o altri registri di natura contabile, così come nel caso dei registri per rifiuti tenuti dalle associazioni di categoria per conto dei piccoli produttori.

Da questo provvedimento (Tremonti bis) discende il pericolo di tradurre tutto ciò in ulteriori gravi rischi per la qualità delle risorse ambientali e in svantaggi competitivi per le imprese che hanno investito nella tutela ambientale e non lucrato nel mercato del lavoro nero. ●

Legge 18 ottobre 2001, n. 383  
"Primi interventi per il rilancio  
dell'economia"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  
n. 248 del 24 ottobre 2001

CAPO I

NORME PER INCENTIVARE  
L'EMERSIONE DALL'ECONOMIA  
SOMMERSA

ART. 1.

(Dichiarazione di emersione)

1. Gli imprenditori che hanno fatto ricorso a lavoro irregolare, non adempiendo in tutto o in parte agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia fiscale e previdenziale, possono farlo emergere, tramite apposita dichiarazione di emersione, da presentare entro il 30 novembre 2001. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentite le organizzazioni sindacali e di categoria, approva i programmi di emersione di cui all'articolo 2, comma 4.

- omissis -

ART. 2.

(Ulteriori effetti della dichiarazione di emersione - Delega al Governo in materia di tutela ambientale)

1. Gli imprenditori che aderiscono ai programmi di emersione di cui all'articolo 1 possono regolarizzare i loro insediamenti produttivi, accedendo al regime di cui agli articoli 20, 21 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, esteso anche alle violazioni amministrative e penali in materia ambientale che determinano solo lesione di interessi amministrativi e sono caratterizzate dalla messa in pericolo e non dal danno al bene protetto. Sono sempre esclusi i casi di esecuzione di lavori di qualsiasi genere su beni culturali nonché ambientali e paesaggistici, realizzati senza le autorizzazioni prescritte dagli articoli 21 e 163 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999,

n. 490, o in difformità dalle medesime autorizzazioni.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre:

a) una causa estintiva speciale dei reati ambientali, in connessione ad ordini di fare emanati dalla pubblica amministrazione, consistente nel pagamento di una somma di denaro a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa non inferiore alla metà del massimo di quella prevista per il reato commesso e nell'ottemperanza all'ordine di fare mirante a ricondurre il destinatario dell'ordine al rispetto della normativa ambientale;

b) una procedura di ravvedimento operoso, prima dell'accertamento, per tutte le violazioni ambientali di carattere amministrativo, consistente nel pagamento di una somma ridotta per chi regolarizza le violazioni.

3. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) esclusione dai predetti meccanismi di tutte le violazioni connotate da danno ambientale così come accertato da autorità pubblica competente;

b) semplicità e rapidità delle procedure volte alla verifica dell'adempimento agli ordini di fare;

c) automaticità dell'estinzione delle violazioni amministrative in caso di ravvedimento operoso.

4. Al fine di una compiuta ed efficiente attuazione dei piani di emersione, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le organizzazioni sindacali e di categoria, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, il CIPE adotta programmi di coordinamento e incentivazione delle attività delle autonomie locali finalizzati al risanamento ambientale, al recupero dei siti inquinati ed

alla riqualificazione urbana, anche ai fini della regolarizzazione degli insediamenti produttivi esistenti.

ART. 3.

(Disposizioni di attuazione).

1. Con decreto interministeriale sono determinati forma e contenuto della dichiarazione di emersione di cui all'articolo 1 e degli altri modelli di dichiarazione, in modo da garantire l'applicazione dell'incentivo fiscale a tassazione separata in caso di cumulo tra redditi agevolati ed altri redditi, nonché le modalità di pagamento delle imposte e delle contribuzioni sostitutive di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4. Con lo stesso decreto sono approvate le istruzioni sulle modalità di presentazione delle dichiarazioni predette e sulle attività amministrative idonee a garantire adeguate forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali e di categoria al fine di favorire l'emersione dell'economia sommersa.

- omissis -

ART. 8.

(Suppressione dell'obbligo di numerazione e bollatura di alcuni libri contabili obbligatori).

1. L'articolo 2215 del codice civile è sostituito dal seguente:

"ART. 2215. - (Modalità di tenuta delle scritture contabili). - I libri contabili, prima di essere messi in uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e, qualora sia previsto l'obbligo della bollatura o della vidimazione, devono essere bollati in ogni foglio dall'ufficio del registro delle imprese o da un notaio secondo le disposizioni delle leggi speciali. L'ufficio del registro o il notaio deve dichiarare nell'ultima pagina dei libri il numero dei fogli che li compongono. Il libro giornale e il libro degli inventari devono essere numerati progressivamente e non sono soggetti a bollatura né a vidimazione".

- omissis - ●